

REGOLAMENTO (CEE) N. 4015/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi per i foraggi disidratati e per i concentrati di proteine; che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati prevede la fissazione di un importo da dedurre;

considerando che tale percentuale e il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1961/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2334/87 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché della percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo validi per la campagna 1988/1989, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi in questione, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando saranno noti per la campagna 1988/1989 il prezzo d'obiettivo e la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁵⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87⁽⁶⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87⁽⁸⁾;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regola-

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

mento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio^(*); che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1988/1989 sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse fissate per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

^(*) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per
i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° gennaio 1988 per i foraggi essiccati

				(ECU/t)		
	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati : ex 1214 10		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	65,270	85,613	87,330	22,270	42,613	44,330

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

				(ECU/t)		
febbraio 1988	65,989	86,345	88,049	22,989	43,345	45,049
marzo 1988	65,989	86,345	88,049	22,989	43,345	45,049
aprile 1988	67,725	88,114	89,785	24,725	45,114	46,785
maggio 1988 ⁽¹⁾	70,568	91,010	92,628	27,568	48,010	49,628
giugno 1988 ⁽¹⁾	70,568	91,010	92,628	27,568	48,010	49,628
luglio 1988 ⁽¹⁾	70,250	90,686	92,310	27,250	47,686	49,310
agosto 1988 ⁽¹⁾	70,606	91,049	92,666	27,606	48,049	49,666
settembre 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ottobre 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁾ Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

⁽²⁾ In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.